

(N. 2533-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera de' deputati nella seduta del 17 luglio 1952 (V. Stampato N. 2707)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 1953

Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Assemblea costituente, eco ed interprete fedele delle necessità e delle aspirazioni del Popolo Italiano nel rinnovato clima di libertà, s'è proposto anche il compito di stabilirne su nuove basi la vita amministrativa per renderla meglio rispondente ai bisogni dei singoli e delle collettività, con un sistema di norme che, da un lato, affermassero, ampliandone e rafforzandone la sfera d'azione, le autonomie locali, ben sapendo che, là dove le libertà amministrative cadono, cadono pure quelle politiche, e, dall'altro, con opportuno decentramento di funzioni, attenuassero il centralismo soffocatore di ogni libera e sana iniziativa, rendendo, d'altra parte, più rapide le realizzazioni e meno costosi i servizi pubblici.

Ed istituito, accanto ai Comuni ed alle Province, nell'ambito della Repubblica una e indivisibile, l'Ente Regione a cui attribuì anche potestà normativa ed alla quale lo Stato può, con legge delegare altre funzioni oltre quelle ad essa proprie, affermò la propria volontà riformatrice, in ordine alle autonomie ed al decentramento, negli articoli 5, 118 e 128 della Carta costituzionale, prescrivendo altresì che la Repubblica debba adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento stessi. Ora, nello spirito e nella lettera di codeste disposizioni, una effettiva democratizzazione dello Stato si può raggiungere attraverso l'instaurazione:

a) di un ampio decentramento istituzionale;

b) di un largo decentramento gerarchico o burocratico.

Col primo lo Stato attribuisce agli Enti locali una parte delle funzioni ch'esso attualmente esercita; col secondo, demanda ad uffici periferici statali compiti, funzioni e facoltà sinora esercitati dalla burocrazia centrale.

Ed il disegno di legge in esame si propone di realizzare sia il decentramento istituzionale od autarchico (articoli da 1 a 7) sia quello gerarchico o burocratico (articolo 8). È, dunque, di attuazione della Carta costituzionale.

La Camera dei deputati, sull'accordo di tutti i partiti, modificato, in alcuni punti, il testo governativo per migliorarlo nella sostanza, lo ha approvato nella seduta del 17 luglio 1952,

con voti 321 contro 34 essendo 355 i votanti. Il testo non è andato, certamente, immune da critiche e da riserve, perchè se molti, da un lato, avrebbero voluto una più decisa e coraggiosa impronta autonomistica ed eliminata la possibilità che la burocrazia statale interferisca ancora, se non per togliere con una mano ciò che si è concesso con l'altra, quanto meno per ostacolare l'azione e le iniziative locali, qualcuno, dall'altro, ha osservato che, mentre la Costituzione pone, al vertice della piramide gerarchica degli Enti autarchici locali, la Regione, esso impernia tutte le sue disposizioni — facendo capo, sia pure, all'ultimo capoverso dell'articolo 118 della Costituzione — su la Provincia, sul Comune e su gli altri Enti locali che, viceversa, la Costituzione stessa colloca su di un piano sottostante. E se alla Regione, si aggiunge, si fa cenno, lo si fa soltanto per ipotizzarne l'istituzione futura.

Epperò codesti critici, rilevando che il testo svuota di facoltà l'Ente Regione, voluto dalla Carta costituzionale, sotto la parvenza, magari, di anticiparne un parziale funzionamento, hanno quasi creduto di poter ravvisare nel legislatore l'intenzione recondita di ostacolare, se non proprio di rinunciare, all'ordinamento regionale.

Che un fondo di verità ci sia in questi rilievi, lo si può ammettere. La Regione, invero, istituita come massimo esponente ed organismo delle autonomie locali, è il pernio sul quale la Carta costituzionale basa la risoluzione del problema della nostra pubblica Amministrazione. È vero che l'articolo 118 della Costituzione dice che, con leggi della Repubblica possono essere attribuite alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali minori funzioni amministrative di carattere esclusivamente locale, ma è altrettanto vero che, dando attuazione a codesta norma senza tener presente tutto il sistema della Costituzione in ordine all'autonomia ed al decentramento, si viene a ferire il sistema stesso.

A parte che è la Regione — investita di potestà normativa — a cui spetta, *in via normale*, l'esercizio delle funzioni amministrative da essa delegabili alle Province, ai Comuni o ad altri Enti locali oppure esercitabili a mezzo dei loro uffici, l'Ente medesimo è postulato dalla stessa difficoltà di circoscrivere

e delimitare in una determinata ristretta zona, funzioni che riguardano interessi che, generalmente, si accavallano e s'intrecciano con altri, valicanti — il più delle volte — le zone entro le quali si vorrebbero costringere e disciplinare.

La verità è che il disegno di legge, fatica particolare ed appassionata dell'onorevole Lucifredi, fu studiato e presentato alla Camera dei deputati — che, pure, aveva nel novembre del 1951 approvato l'ordinamento regionale — quando c'erano dei dubbi — ancor più forti di oggi — su la possibilità di realizzare in breve termine la riforma regionale, mentre il problema delle autonomie e del decentramento — posto sul tappeto della vita pubblica amministrativa italiana sin dall'epoca risorgimentale — urgeva e da molte ed autorevoli parti se ne esigevo la risoluzione almeno parziale.

E di questa urgenza la vostra Commissione è ben convinta, essa che sa come le amministrazioni locali sono talmente inceppate nella loro azione che le iniziative possono — quando lo possono — realizzarsi solo attraverso pratiche defatiganti, dispendiose e lunghe che finiscono con l'exasperare amministratori e cittadini.

E pur convinta, altresì, che il disegno di legge non possa risolvere interamente il problema della nostra pubblica amministrazione se non attuando, sia pure in un secondo ma non lontano tempo e con la gradualità del caso, la riforma regionale, ha deciso di accettarlo senza apportarvi, per migliorarlo e, possibilmente conciliarlo con i principi che dovranno presiedere al funzionamento delle Regioni, emendamenti od aggiunte che importerebbero il suo ritorno all'altro ramo del Parlamento, il quale non avrebbe più, presumibilmente, neppure la possibilità di discuterlo.

* * *

Il disegno di legge non detta le norme e la disciplina per l'attribuzione di funzioni statali inerenti a questioni d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni ed agli altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo, ma delega al Governo la facoltà di farlo.

La complessità e varietà della materia, le difficoltà di una sua rielaborazione legislativa rapida e tecnicamente buona, consigliavano, con tutta evidenza, di deferire al potere esecutivo la redazione e l'emanazione delle norme relative.

E la delega (articolo 1) è fatta col pieno rispetto delle condizioni volute dall'articolo 76 della Costituzione in quanto contiene i principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà informarsi il Governo nell'emanare i provvedimenti con essa autorizzati; il termine (un anno) entro il quale devono essere emanati ed il loro oggetto.

La materie che potranno essere oggetto di trasferimento delle funzioni statali alle Provincie, ai Comuni ed agli altri Enti minori, sono indicate nell'articolo 1 e riguardano, oltre che una parte di quelle contemplate nell'articolo 117 della Costituzione come proprie della Regione che, in esse, ha potestà normativa, anche altre nelle quali si potrà ravvisare preminente l'interesse esclusivamente locale e, quindi, decentrabili ai sensi dell'articolo 118 della Carta costituzionale, come ad esempio, assistenza, igiene e sanità, amministrazione di istituti di istruzione artigiana e professionale, tutela del paesaggio, agricoltura, bonifica, economia montana, caccia e pesca, lavori pubblici, utilizzazione delle acque pubbliche, trasporti, ecc. Materie queste ed altre importantissime, delle quali due (caccia e pesca) figurano nel capoverso dell'articolo 9 dell'ordinamento regionale, come oggetto di potestà normativa senza bisogno di leggi che ne fissino i principi fondamentali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo di aver inteso i Ministri interessati, valuterà le ragioni che possono consigliare il decentramento di una determinata categoria di funzioni, redigerà appositi schemi di legge che sottoporrà al parere di un'apposita Commissione consultiva (articolo 2). Gli schemi saranno tradotti in provvedimenti legislativi, ossia nelle norme delegate — nelle quali potranno anche essere racchiuse disposizioni per il personale degli Enti locali (articolo 7) — con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri interessati, previa deli-

berazione del Consiglio dei ministri (articolo 3 capoverso).

Questo succintamente il meccanismo o l'ingranaggio proposto per l'attuazione dell'articolo 1.

Il quale articolo usa il verbo « *trasferire* »; ma è bene ed indispensabile precisare, così come si è fatto nell'altro ramo del Parlamento ove, nell'articolo 4 del testo governativo, alla parola *remissione* fu sostituita quella di *attribuzione*, che tale verbo va inteso nel senso che non di delega di funzioni si tratta, per cui sarebbe revocabile, ma di vera e propria attribuzione di funzioni di cui lo Stato si spoglia a favore dell'Ente autarchico locale per cui esse divengono proprie dell'Ente stesso, il quale, in conseguenza, può, nell'ambito delle direttive generali fissate con le deleghe, esplicare nei loro riguardi piena ed intera la propria facoltà di interpretazione e di decisione ed esercitarle in nome proprio come fossero state originariamente sue.

Quali i principi ed i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega?

Dispone in riguardo l'articolo 4. Il quale ne pone, sostanzialmente due:

a) che non si ritenga essenziale l'esplicazione da parte degli organi statali delle funzioni da attribuirsi;

b) che l'attribuzione ad organi degli Enti locali permetta una più appropriata valutazione degli interessi pubblici ed un più sollecito loro soddisfacimento.

Son criteri necessariamente generici che, se non interpretati con spirito di orientamento autonomistico e, davvero, decentratore, potrebbero rendere irrisoria la portata della legge. Tanto più che, nel primo capoverso dell'articolo, si dispone che potranno essere emanate direttive per l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni loro attribuite e che, inoltre, altre direttive di carattere obbligatorio, con determinate modalità, potranno essere emanate da parte del Governo in un secondo tempo e, cioè, ad attribuzioni avvenute.

Che quando si trasferiscono funzioni, si debbano pure stabilire i criteri coi quali devono essere esercitate, è logico e, legislativamente, doveroso, anche per la garanzia dei cittadini che hanno diritto, per gli eventuali reclami,

di conoscere a qual fine una facoltà ed una norma sono preordinate.

Tuttavia, codesta riserva di direttive obbligatorie successive desta un po' d'apprensione, sebbene possano giustificarsi anche osservando che i risultati dell'esperimento innovativo possano consigliarle nell'interesse stesso delle Amministrazioni.

La Camera dei deputati — fattasi eco di certe diffidenze — si è preoccupata di ciò ed ha cercato, modificando il testo governativo, di attenuare la portata di tali direttive nel senso che deve trattarsi di direttive di « *carattere generale* » o, per meglio chiarire, precisiamo noi secondando un voto della XIV Assemblea della Unione delle Province d'Italia, che deve trattarsi di direttive che attengano solo ai criteri generali di applicazione della legge senza invadere la sfera autonoma degli Enti locali. Perchè se ciò avvenisse, ci si porrebbe contro la Costituzione che, pur, si vuol attuare. E devono essere emanate — come ammise l'onorevole Lucifredi, a nome del Governo, nell'altro ramo del Parlamento — non attraverso circolari o disposizioni amministrative di carattere interno, ma con la solennità formale del decreto ministeriale, interministeriale o del Presidente della Repubblica.

E, venendo al contenuto del terzo comma dell'articolo in esame, osserviamo che è giusto che lo Stato non si disinteressi al regolare servizio delle funzioni di cui si è spogliato: ma la questione è di estensione e di misura. La vigilanza non deve riguardare il merito, ma solo la legittimità; altrimenti si ferirebbero e autonomia e decentramento. Tanto più che nessuna innovazione deve essere apportata per quanto concerne la vigilanza ed il controllo attualmente esistenti sugli atti degli Enti locali, mentre, forse, parrebbe più opportuno e logico — ed alla Camera dei deputati non lo ha disconosciuto lo stesso rappresentante del Governo — che, tale vigilanza debba essere esercitata dagli stessi organi cui normalmente spetta.

Ed a proposito, poi, di codesto controllo, la vostra Commissione sarebbe del parere che il Governo anticipasse — con gli adattamenti del caso, compresa l'eventuale modifica relativa alla sede del Comitato di controllo — l'applicazione delle norme contenute nella legge in

corso di pubblicazione, sulla istituzione e funzionamento degli organi regionali, concernenti il controllo sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali: norme più aderenti alla Costituzione, per ciò che si riferisce al sistema, e più rispondenti alle esigenze democratiche, per ciò che attiene alla composizione dell'organo.

L'ultimo comma dell'articolo 4, accenna alla questione finanziaria. È evidente che un'autonomia piena non è concepibile nè può aversi se non c'è l'autosufficienza finanziaria. Siccome, però, allo stato della legislazione, è escluso che ciò possa verificarsi, così è parso necessario precisare nel modo più chiaro onde gli Enti non ne abbiano danno — e la Camera dei deputati lo ha fatto modificando anche in questo, il testo governativo — che l'attribuzione agli Enti locali delle funzioni statali di cui all'articolo 1, non deve apportare ai loro bilanci *ulteriori aggravii*. Se un onere finanziario ad essi dovrà derivare, le norme delegate indicheranno i mezzi per fronteggiare le spese relative, e speriamo senza pedanterie da parte delle Ragionerie centrali ove occorresse precisare le modalità di esercizio delle funzioni come da esse praticate in base alle disposizioni in vigore.

Dispone l'articolo 6 che, con le medesime modalità sopra esaminate, potrà essere disposto a favore degli Enti di cui all'articolo 1 il decentramento dell'esercizio di funzioni proprie di enti pubblici di carattere nazionale, come sarebbero l'O.N.M.I., l'I.N.P.S. ed altri, fatto obbligo al Governo di apportare ai loro statuti le modificazioni che si renderanno necessarie ed opportune, ed agli Enti nazionali di sopportare le spese relative all'esercizio delle funzioni trasferite.

Come sopra si è rilevato, il disegno di legge, basandosi sull'inciso della prima parte dell'articolo 118 della Costituzione, prescinde dalla Regione, alla quale pure spettano, in forza dell'articolo medesimo, le funzioni amministrative, oltre che quelle normative, nelle materie dell'articolo 117. E vi prescinde, nel supposto evidente ch'essa non possa funzionare sino a tanto almeno che non siano emanate la legge elettorale, quella finanziaria ed, in particolare, le leggi cornice nelle singole materie deferite alla sua competenza, tranne in quelle contemplate nel capoverso dell'articolo 9 dell'ordina-

mento regionale, nelle quali non è richiesta la previa emanazione dei principi fondamentali.

Ma verrà, pur, giorno — e, speriamo non lontano — in cui la Regione funzionerà. Per la quale evenienza, l'articolo 5 del testo in esame dispone che le norme delegate potranno essere modificate dalle leggi che la Repubblica emanerà, nei limiti della sua competenza, per la disciplina delle deleghe previste dall'ultima parte dell'articolo 118 della Costituzione. La disposizione è logica e strettamente necessaria: ciò, però, non toglie valore alla osservazione fatta da alcuni che, cioè, essendosi voluto procedere al decentramento senza aver prima realizzato la Regione, in avvenire le leggi di questa potrebbero portare a modifiche di situazioni e di stati di fatto ormai radicati, con le conseguenze e gli inconvenienti del caso, mai del tutto eliminabili anche se presi in considerazione da disposizioni transitorie.

Sin qui il testo si riferisce al decentramento istituzionale.

Al decentramento gerarchico, sotto un certo punto di vista, forse ancor più importante dell'altro, provvede l'articolo 8. Esso, che viene incontro ad esigenze primordiali e ad aspirazioni profonde delle amministrazioni locali ed, in genere, dei cittadini che non sanno capacitarsi come per certe pratiche — che, con minor spesa e più rapido svolgimento, potrebbero esaurirsi alla periferia — sia necessario ricorrere alle Autorità centrali, ha per fine di assicurare lo snellimento e l'acceleramento delle procedure e l'attribuzione, senza aumento di personale, di larghi poteri deliberativi agli organi periferici.

Non ottenessimo che questo, il disegno di legge troverebbe piena giustificazione.

Nell'esercizio della delega, il Governo sarà assistito da apposita Commissione (articolo 2) la quale — composta di rappresentanti di entrambi i rami del Parlamento, dei Ministeri, dell'Associazione dei Comuni, dell'Unione delle Provincie, delle Camere di commercio, dell'Associazione nazionale enti assistenziali, ossia di persone altamente qualificate — darà il suo parere sugli schemi di decreti legislativi proposti dalla Presidenza del Consiglio (articolo 3 prima parte) non solo, ma potrà prendere, crediamo noi, anche delle iniziative col dare, ad esempio, suggerimenti e consigli su le funzioni da trasferirsi; la sua collaborazione

sarà preziosissima ed è da ritenersi che, sebbene soltanto consultiva, il Governo non vorrà, senza grave motivo, discostarsi dai pareri che essa darà.

Queste, onorevoli colleghi, le linee fondamentali del disegno di legge.

Che si potesse fare di più e di meglio, molti lo hanno affermato e lo affermano e la Commissione stessa lo ha rilevato.

Comprendiamo, tuttavia, come sia ben difficile lo svincolarsi d'un tratto da un sistema di centralismo amministrativo molto radicato e profondo, residuo, in gran parte, della dominazione napoleonica, quando — per di più — in certe sfere all'accentramento devote, tante e, fino ad un certo punto, comprensibili, resistenze di uomini e di cose a ogni innovazione s'incontrano, e comprendiamo, altresì, la opportunità di procedere, con una certa cautela e per gradi, nelle vie della auspicata riforma.

Epperò, pur con le riserve fatte, va data lode al Governo del passo che ha compiuto per aprire, finalmente, una breccia nel soffocante

accerchiamento e dare alle Amministrazioni locali quella libertà di movimento che ad esse è sempre più necessaria per assolvere, rapidamente, i doveri d'ogni natura che loro incombono nel dinamismo di un mondo che cerca sempre nuove vie.

E maggiore sarà la lode se, nell'esercizio della delega, sarà determinato e guidato da una visione ampia del problema, nello spirito che animò i costituenti, ed, avendo piena fiducia nella saggezza delle Amministrazioni liberamente elette dal Popolo Italiano, non esiterà a rafforzare le autonomie, a valorizzare le energie locali e ad evitare, il più possibile, le interferenze ed i controlli sistematici e pedanti su le materie trasferite e su le funzioni decentrate.

Con queste premesse, nelle quali è pur racchiusa una fiduciosa speranza, la vostra Commissione, che fu unanime, si onora di invitarvi ad approvare il disegno di legge.

FANTONI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a trasferire alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, funzioni dello Stato d'interesse esclusivamente locale, per le seguenti materie: assistenza, igiene e sanità; amministrazione degli istituti di istruzione post-elementare e di istruzione artigiana e professionale; istituzioni culturali provinciali e comunali; antichità, belle arti e tutela del paesaggio; agricoltura, bonifica e colonizzazione, economia montana, usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrari e forestali; industria, commercio, artigianato, turismo, disciplina dei prezzi dei generi alimentari; caccia e pesca; lavori pubblici; utilizzazione delle acque pubbliche e del demanio marittimo; trasporti su strada, filovie e funivie.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituita una Commissione consultiva composta di:

- a) sei deputati e sei senatori, designati dai Presidenti delle rispettive Camere;
- b) due membri designati dalla Presidenza del Consiglio;
- c) un membro designato dal Ministero dell'interno;
- d) un membro designato dal Ministero del tesoro;
- e) un membro designato dal Ministero delle finanze;
- f) un membro designato dal Presidente del Consiglio di Stato;
- g) un membro designato dal Presidente della Corte dei conti;
- h) due membri designati dall'Associazione dei Comuni;
- i) due membri designati dall'Unione delle province;

l) un membro designato dall'Associazione Nazionale Enti Assistenziali;

m) un membro designato dall'Unione delle Camere di commercio.

Alla Commissione è aggregato di volta in volta un membro designato dal Ministro nella cui competenza rientra la materia sottoposta all'esame della Commissione.

La Commissione elegge tra i suoi membri parlamentari un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

Per le funzioni di segreteria possono essere temporaneamente distaccati presso la Commissione non più di tre funzionari di grado non superiore al VI.

Art. 3.

La Commissione prevista dall'articolo precedente esprimerà il suo parere sugli schemi di decreti legislativi che le verranno sottoposti dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri interessati, ai fini indicati nell'articolo 1.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Le norme delegate dovranno tendere a decentrare agli enti indicati nell'articolo 1 funzioni statali di interesse esclusivamente locale delle quali non si ritenga essenziale l'esplicazione da parte di organi dell'Amministrazione diretta dello Stato, e per le quali l'attribuzione ad organi degli enti locali permetta una più appropriata valutazione degli interessi pubblici ed un più sollecito loro soddisfacimento, consentendo l'eliminazione di non necessarie formalità di procedure ed agevolando i contatti tra l'Amministrazione ed i privati interessati.

Nelle norme delegate potranno essere fissate direttive di carattere generale per l'esercizio, da parte degli enti di cui all'articolo 1, delle funzioni loro attribuite colle norme stesse. Le norme delegate potranno altresì consentire che

ulteriori direttive obbligatorie di carattere generale per gli enti medesimi abbiano ad essere impartite, con determinate modalità, da parte del Governo della Repubblica.

Nelle norme medesime dovranno essere determinati gli organi dello Stato cui spetta la vigilanza per accertare l'adempimento, da parte degli enti di cui all'articolo 1, delle attribuzioni loro deferite. Nessuna innovazione può essere apportata per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti locali e sugli enti a carattere nazionale, interregionali o interprovinciali.

Qualora il trasferimento delle funzioni implichi un onere finanziario per gli Enti, cui esse sono trasferite, le norme delegate indicheranno, senza ulteriori aggravii per i loro bilanci, i mezzi per fare fronte alle spese relative, e, ove occorra, le modalità di esercizio, da parte delle Ragionerie istituite presso i Ministeri, delle funzioni loro demandate dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

Le norme delegate da emanarsi a' sensi della presente legge potranno essere modificate, attuandosi l'ordinamento regionale, dalle leggi che la Regione emetterà, nei limiti della sua competenza, per la disciplina delle deleghe previste dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 6.

Con le medesime modalità stabilite dalla presente legge potrà essere disposto il decentramento agli enti di cui all'articolo 1 dell'esercizio di funzioni proprie di enti pubblici di carattere nazionale.

Le relative proposte saranno sottoposte alla Commissione consultiva, istituita con l'articolo 2, dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri che esercitano la vigilanza o il controllo sugli Enti medesimi e gli organi deliberanti degli stessi.

Il Governo apporterà agli statuti degli Enti suddetti le modifiche necessarie per l'attuazione di quanto disposto con le norme da emanarsi in base al presente articolo.

Colle norme delegate saranno stabilite le modalità per l'assunzione, a carico degli Enti di carattere nazionale di cui al primo comma, delle spese relative all'esercizio delle funzioni trasferite.

Art. 7.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Amministrazioni provinciali e comunali e degli altri enti locali continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

Nei singoli decreti previsti nell'articolo 3 potranno prevedersi applicazioni e comandi di personale degli Enti, con prefissione degli organi cui spetta la competenza a provvedervi.

Allo stesso modo potranno prevedersi applicazioni e comandi di personale delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Con le modalità stabilite dalla presente legge, ed entro lo stesso termine di un anno, potrà essere altresì disposto il decentramento ad organi periferici, regionali, provinciali, distrettuali o con minore circoscrizione, di attribuzioni che, secondo le leggi vigenti, spettano agli organi centrali delle Amministrazioni dello Stato, conferendosi carattere definitivo a provvedimenti emessi dagli organi periferici e sostituendosi il parere e i controlli di organi locali ai pareri e ai controlli da parte di organi centrali previsti dalle leggi in vigore.

Il decentramento dovrà disporsi in modo da conferire all'Amministrazione una struttura organica e da attuare al tempo stesso l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure e l'attribuzione di larghi poteri deliberativi agli organi periferici.

Resta esclusa ogni possibilità di aumento del numero complessivo dei dipendenti della Amministrazione.

Si applica anche per l'attuazione di questo decentramento quanto è stabilito nell'articolo 3.